

Convenzione per l'attuazione delle attività di cui all'art. 36ter D.L. 77/2021, commi 15-19

TRA

Il Ministero per la transizione ecologica, di seguito denominato MiTE, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dall'Ing. Laura D'Aprile, Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) giusto D.P.R. 18 ottobre 2021,

E

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dalla dott.ssa Maria Siclari, Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, giusta delega conferita con disposizione del Direttore Generale.

VISTO

- il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica, riunendo le competenze del precedente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia ripartite tra altri Dicasteri;
- il decreto di riorganizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, che abroga il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la*

perequazione tributaria”, è stato istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM;

- con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT dell’INFS e dell’ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;
- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell’ISPRA;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132, è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) del quale fanno parte l’ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente;
- l’ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, alla gestione dei rifiuti;
- l’ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MiTE) e delle altre amministrazioni dello Stato, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);
- con Legge n. 55 del 22 aprile 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato ridenominato Ministero della transizione ecologica;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128 è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- del tutto coerentemente, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. non trovano applicazione, infatti, agli accordi conclusi tra soggetti pubblici (così detto “partenariato pubblico-pubblico”), al soddisfacimento delle condizioni e dei presupposti indicati dall’articolo 5, comma 6 del sopra citato Decreto, a condizione che: i. la cooperazione sia finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici, ii. per la realizzazione effettiva di obiettivi comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili esclusivamente quali ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici; iii. le amministrazioni coinvolte non svolgano sul mercato aperto le attività interessate dalla cooperazione, o comunque rispettino il limite di legge inferiore al 20 per cento;
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’articolo 133, lett. a), n. 2), del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- l’art. 36 ter, commi 15-19, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, stabilisce che l’ISPRA, d’intesa con il Ministero della transizione ecologica e sulla base di apposita convenzione, esegua una serie di attività tecniche

ed operative finalizzate a razionalizzare i sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico;

- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, da ultimo con le F.A.Q. pubblicate il 1° giugno 2021 sul portale istituzionale, che “non è soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici ... se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto”;
- le attività oggetto del presente atto risultano coerenti con quanto disposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministro della Transizione Ecologica) nell'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per il triennio 2021-2023 di cui al decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021 nonché con l'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per il triennio 2022-2024 di cui al decreto ministeriale n. 464 del 12 novembre 2021;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione è finalizzata a dare attuazione a tutto quanto previsto dall'art. 36 ter, commi da 15 a 19, del D.L. 77/2021.
2. L'ISPRA elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, sentite le competenti strutture

delle Amministrazioni di cui al suddetto art. 36 ter, commi da 15 a 19, del D.L. 77/2021 e svolge le attività tecniche ed operative di propria competenza per l'attuazione del programma.

3. L'ISPRA provvede, inoltre, in coordinamento con il MITE, alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS e alla realizzazione del relativo aggiornamento, adeguamento e potenziamento, anche al fine di rendere più rapido ed efficiente lo svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento anche in relazione all'entrata in vigore del DPCM 27 settembre 2021, recante "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", operando a tal fine d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della Protezione civile nazionale e le altre amministrazioni centrali, per le finalità ed ai sensi dell'art. 36-ter comma 18.

ART. 3

(Comitato operativo)

1. Nel quadro di quanto definito all'articolo 3, per assicurare un costante ed efficace raccordo tra le Parti, diretto a monitorare ed eventualmente adeguare le modalità operative e gli obiettivi della presente Convenzione, è istituito un Comitato operativo così composto:
 - per il Ministero della transizione ecologica: n. 3 rappresentanti della Direzione Generale per l'Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (USSRI);
 - per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: n. 3 rappresentanti del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia (Dip. GEO);I rappresentanti di cui sopra saranno designati con specifiche comunicazioni di ciascuna delle Parti.
2. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato operativo possono essere effettuate da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
3. Il Comitato operativo potrà inoltre avvalersi del supporto di unità del personale specialistico di ciascuna delle Parti o delle rispettive strutture di assistenza tecnica.
4. Il Comitato operativo si riunirà in prima seduta entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente atto e, entro i successivi ulteriori 30 giorni, approverà un allegato tecnico contenente il relativo programma operativo di dettaglio (POD).

5. Successivamente si riunirà con cadenza trimestrale, salvo diversa esigenza, e nel suo ambito si provvederà ad esaminare l'andamento delle attività e le eventuali problematiche che dovessero evidenziarsi, individuando le appropriate soluzioni e proponendo, altresì, ogni iniziativa utile alla piena attuazione della presente Convenzione ed i conseguenti aggiornamenti del POD.
6. Alle sedute del Comitato operativo saranno invitate a partecipare le Amministrazioni centrali di cui all'art. 2, ultimo comma, al fine di garantire il raccordo e di acquisire le intese previsti dai commi 17 e 18 dell'art. 36-ter del DL 77/2021.

ART. 4

(Obblighi particolari delle Parti)

1. Nell'ambito delle attività della Convenzione, il MiTE:
 - a) rende disponibili i dati, le caratteristiche e le modalità di accesso ai propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, utili al conseguimento degli obiettivi della Convenzione;
 - b) partecipa al Comitato operativo di cui all'art. 3 per il coordinamento delle attività;
 - c) fornisce all'ISPRA ogni utile elemento/indicazione per l'aggiornamento della piattaforma ReNDiS in relazione al DPCM 27 settembre 2021;
 - d) concorda con l'ISPRA, nell'ambito del Comitato Operativo, il Programma Operativo di dettaglio (POD).
2. L'ISPRA, nell'ambito delle sue competenze tecnico scientifiche:
 - a) predispose e propone al Comitato operativo di cui all'art. 3, il POD delle attività;
 - b) elabora lo studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi;
 - c) svolge, per la parte di competenza, le attività tecniche e operative per l'attuazione del programma conseguente al suddetto studio e, in particolare, provvede all'analisi e alla progettazione sistemistica;
 - d) esegue la ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento, in raccordo con il MITE, anche tenendo conto dell'esigenza di incrementare le funzionalità del monitoraggio tecnico a supporto del MiTE, anche in relazione alla emanazione del DPCM 27 settembre 2021;
 - e) realizza i necessari adeguamenti ed implementazioni hardware e software;
 - f) in coordinamento con il MiTE, mediante la partecipazione al Comitato operativo di cui all'art. 3, cura e promuove le intese con il MEF e con il DIPE, nonché il raccordo con il Dipartimento

della protezione civile e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, necessarie per le finalità della Convenzione;

- g) svolge azioni di comunicazione e supporto alle Amministrazioni terze, allo scopo di garantire un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari;
- h) garantisce che l'alimentazione del sistema ReNDiS avvenga assicurando il principio dell'unicità dell'invio prevista dall'art.3, comma 1, lett. ggggg-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e garantisce l'interoperabilità con la banca dati di cui all'art. 13 della L. 13 dicembre 2009, n. 195.

ART. 5

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore a partire dalla data di registrazione della medesima da parte degli Organi di Controllo competenti e avrà una durata complessiva di 24 mesi solari.
2. Il termine della Convenzione, potrà essere prorogato dal MiTE, previa motivata richiesta approvata in sede di Comitato operativo di cui all'art. 3.
3. La maggior durata della Convenzione, ai sensi del capoverso precedente, non comporta variazioni dell'importo convenuto.

ART. 6

(Modalità di esecuzione e tempistica delle attività)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte in stretta collaborazione tra le Parti avvalendosi delle funzioni di coordinamento del Comitato operativo e d'intesa con le competenti strutture tecniche del MEF e del DIPE, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con le altre Amministrazioni centrali coinvolte in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico.
2. La durata prevista per il completamento delle attività è complessivamente di due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
3. I tempi e le modalità di esecuzione delle singole attività saranno dettagliati nell'allegato tecnico e nel POD che, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, saranno sottoposti dall'ISPRA al Comitato operativo di cui all'articolo 3.
4. In linea generale, è prevista l'esecuzione di:

- nel corso della prima annualità:
 - a) analisi ed eventuale integrazione della ricognizione dei sistemi informativi in uso presso il MiTE per la programmazione ed il monitoraggio degli interventi per la difesa del suolo;
 - b) studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi;
 - c) ricognizione sulle funzionalità del ReNDiS e predisposizione dello schema preliminare per la nuova architettura anche al fine di assicurare il principio dell'unicità dell'invio;
 - d) acquisizione ed estensione di licenze degli applicativi, aggiornamento e migrazioni software;
 - e) sviluppo ed attivazione preliminare dei protocolli per lo scambio dati tra le diverse piattaforme;
 - f) adeguamento di prima fase dell'infrastruttura hardware.
- durante la seconda annualità si prevede di:
 - a) affidare la progettazione e lo sviluppo della nuova piattaforma ReNDiS;
 - b) eseguire le fasi di test e messa in esercizio della nuova piattaforma, rendendo operativo il principio di unicità dell'invio dei dati e l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - c) completare l'adeguamento della infrastruttura hardware;
 - d) garantire l'interoperabilità tra la piattaforma ReNDiS ed i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolgimento delle relative attività tecniche ed operative.

ART. 7

(Costi)

1. L'importo complessivo, da riconoscere ad ISPRA a titolo di rimborso per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, è pari a €400.000,00 (euro quattrocentomila) in accordo con quanto indicato nell'art. 36 ter, comma 19, del D.L. 77/2021. Dette risorse sono già state impegnate a favore dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con decreto direttoriale MATTM - SUA n. 211 del 29/11/2021 (Impegno giust. 2449, vistato dall'UCB in data 07/12/2021, n. 443);
2. La copertura finanziaria del corrispondente onere è garantita come segue:

- €165.000,00 (euro centosessantacinquemila) per l'annualità 2021, a valere sul cap. 3085 PG 1 denominato *“Somma da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ispra) per l'elaborazione di uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità”* Programma 12, Missione 18, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica;
 - €235.000,00 (euro duecentotrentacinquemila) per l'annualità 2022, a valere sul cap. 3085 PG 1 denominato *“Somma da assegnare all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ispra) per l'elaborazione di uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità”* Programma 12, Missione 18, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Transizione Ecologica.
3. Tali importi sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA (art.4 del DPR 633/72) in quanto relativi ad attività istituzionale.
 4. Qualora, nel corso di esecuzione, per esigenze operative concordate in sede di Comitato operativo, le Parti definissero una diversa articolazione delle attività da svolgere nell'ambito della Convenzione, l'importo da riconoscere ad ISPRA a titolo di rimborso non potrà eccedere il limite dell'importo complessivo sopra definito, che rimane fisso ed invariabile.

ART. 8

(Modalità e termini di pagamento)

1. Il MiTE provvederà al pagamento delle spese sostenute da ISPRA, a valere sulle risorse impegnate con decreto direttoriale MATTM - SUA n. 211 del 29/11/2021 (Impegno giust. 2449, vistato dall'UCB in data 07/12/2021, n. 443) e subordinatamente alla disponibilità di cassa, come segue:
 - €80.000,00, al completamento delle attività previste dal POD nel I semestre della I annualità, previa verifica delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute;
 - €85.000,00 al completamento delle attività previste dal POD nella I annualità, previa verifica delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute;
 - €115.000,00 al completamento delle attività previste dal POD nel I semestre della II annualità, previa verifica delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute;
 - € 120.000,00 al completamento delle attività previste dal POD nella II annualità, previa verifica delle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute.

2. Tutta la documentazione attestante le predette spese sarà disponibile per qualsiasi controllo, in originale, presso la sede di ISPRA, per cinque anni dalla data di scadenza del presente atto.

ART. 9

(Responsabili di Convenzione)

1. Il Responsabile di Convenzione MiTE è il Dirigente pro tempore della Divisione II - Valutazione, prevenzione, mitigazione e monitoraggio integrato del rischio idrogeologico.
2. Il Responsabile di Convenzione ISPRA è il responsabile pro tempore della Sezione sviluppo e coordinamento del sistema ReNDiS.

ART. 10

(Conformità alla normativa vigente)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
3. L'eventuale affidamento a terzi e/o l'acquisizione di beni e servizi sul mercato e/o l'avvio di procedure di selezione o concorsuali da parte di ISPRA in funzione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, fermo il rispetto del massimo impegno finanziario del MiTE di cui all'art. 6.

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n.

196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

2. Le Parti si impegnano, altresì, a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di contitolarità di dati, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 12

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

1. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
2. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte. È fatta salva la facoltà del MiTE di individuare e comunicare ad ISPRA eventuali esigenze o vincoli di riservatezza su parte dei dati e della documentazione prodotta.
3. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 13

(Recesso)

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 14

(Spese ed oneri fiscali)

1. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

il MiTE, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44,
l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48.

ART. 16

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, nonché, per i singoli aspetti di dettaglio, anche le altre norme di legge aventi efficacia imperativa nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 17

(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Per il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Il Capo Dipartimento

Ing. Laura D'Aprile

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Il Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

dott.ssa Maria Siclari

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.